



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
(Provincia di Grosseto)

Publicata sul portale trasparenza il 07.05.2021.

DETERMINA N° 450 DEL 25/03/2021

Ufficio proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL
“LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE
(ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO IN COMUNE DI
CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – DITTA ANCAR SRLS – F.LLI BARBINI SRL.**

Proposta di determina n° 483 del 24/03/2021

Proponente: SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEL “LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA” – DITTA ANCAR SRLS – F.LLI BARBINI SRL.

IL RESPONSABILE

Visto il proprio incarico di Responsabilità del Settore conferito con nomina sindacale;

Vista la deliberazione del C.C. n. 93 del 30/12/2020, esecutiva, che approva il Bilancio di Previsione 2021/2023;

Vista la deliberazione del G.M. n. 15 del 04/02/2021, esecutiva, che approva il Piano Esecutivo di Gestione;

Richiamato l'art. 183 (impegno di spesa) del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 37 “Sottoscrizione degli atti d’impegno” del Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 88 del 30/11/2005;

- Vista la Determinazione n. 197 del 09/02/2021, con la quale si affidavano i lavori per la realizzazione del “Lotto n. 4 della Ciclovia Tirrenica – tratto bivio delle Rocchette (Roccamare) confine con il comune di Grosseto in comune di Castiglione della Pescaia”, alla ditta ANCAR Costruzioni srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, che ha partecipato in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF 03672451212, per un importo dei lavori pari ad €. **217.994,45** oltre €. **13.754,29** di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per complessivi €. **231.748,74**, oltre €. **3.269,92** quale aumento percentuale spese generali per emergenza COVID-19 , piu' I.V.A. di legge;

-Visto il contratto di appalto stipulato in data 18/03/2021 Repertorio n. 4676;

- Vista la richiesta di subappalto prot. 4562 del 25/02/2021, con la quale l'impresa appaltatrice ha richiesto di poter subappaltare alla Ditta F.lli Barbini srl con sede legale in Grosseto Via Castiglione n.64 CF/P.IVA 00761180538, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto, consistenti in opere ricadenti nella Categoria OS24, per un importo di €. 50.493,86, oltre oneri per la sicurezza, che risulta essere inferiore all'importo massimo subappaltabile di €. 92.699,50 (pari al 40% dell'importo contrattuale);

- Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, la ditta aggiudicataria ha espresso, all'atto dell'offerta, l'intenzione di subappaltare “lavori appartenenti alla categoria OS24 nei limiti previsti dalla normativa vigente”, ha inoltre provveduto a trasmettere la documentazione della ditta subappaltatrice prevista dal medesimo art. 105 comma 7;

- Vista la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, da parte del legale rappresentante della ditta subappaltatrice F.lli Barbini srl, nella il soggetto ha tra l'altro dichiarato che la ditta non si trova in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 D.Leg.vo 50/2016, che non consentono l'affidamento di subappalti;

- Considerato che per la Ditta F.Ili Barbini srl, con sede legale in Via Castiglione n.64 a Grosseto, si è proceduto alla verifica della regolarità contributiva tramite Durc prot. INPS_24272570 del 23/12/2020 con validità sino al 22/04/2021;

- Atteso che nel contratto di subappalto, all'art. 3, la ditta Ancar srls e la ditta F.Ili Barbini srl, hanno sottoscritto che “ *Il pagamento da parte della Committenza (Comune di Castiglione della Pescaia), per la categoria OS24, verrà effettuato ad subappaltante, solamente a seguito della quietanza da parte della Ditta subappaltatrice per le fatture da essa emesse*”;

- Considerato che ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, previa istruttoria della pratica e rilevato che nel caso in esame ricorrono tutte le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto, così come richiesto;

- Visto che il CUP dell'opera, di cui all'art. 11 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003, ed il CIG, da comunicare anche alla ditta subappaltatrice per le finalità di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i., sono i seguenti: CUP **G91B19000340006**, CIG **8551191A0A**;

- Visto il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare l'art. 105;

- Visto, per le parti ancora in vigore secondo quanto disposto dall'art. 216 del succitato D.Lgs. 50/2016, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1) di autorizzare, per le ragioni esposte in premessa, la ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, che ha partecipato in avvalimento con la ditta CO.IMP. srl con sede in Via Tufarelli n.21 San Giorgio a Cremano (NA) CF 03672451212, affidataria dell'appalto dei lavori di realizzazione del “LOTTO N. 4 DELLA CICLOVIA TIRRENICA – TRATTO BIVIO DELLE ROCCHETE (ROCCAMARE) CONFINE CON IL COMUNE DI GROSSETO IN COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA”, a subappaltare alla Ditta Ditta F.Ili Barbini srl con sede legale in Grosseto Via Castiglione n.64 CF/P.IVA 00761180538, parte delle lavorazioni delle opere in oggetto, consistenti in “lavori appartenenti alla categoria OS24 nei limiti previsti dalla normativa vigente”, per un importo di €. 50.493,86, oltre IVA;

2) di precisare, comunque, che dovranno essere osservate tutte le disposizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016;

3) di dare atto che il subappalto è autorizzato a condizione che la ditta appaltatrice pratichi nei confronti della ditta subappaltatrice, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con un ribasso non superiore al 20%, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'art. 105 comma 14 del D.Lgs 50/2016;

4) di trasmettere copia della presente determinazione al direttore dei lavori ed al responsabile della sicurezza in esecuzione affinché provveda per quanto di competenza, nonché ad entrambe le ditte interessate dal presente provvedimento;

- 5) di dare atto che la ditta appaltatrice e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, devono trasmettere a questa Amministrazione prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del POS, di cui al comma 9 del medesimo articolo 105;
- 6) di dare atto che la ditta appaltatrice deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, ai sensi del comma 14 dello stesso art. 105;
- 7) di dare atto che come indicato nel contratto di subappalto sottoscritto tra la ditta Ancar srls e la ditta F.lli Barbini srl, all'art.3, il comune effettuera' il pagamento inerente i lavori di cui alla categoria OS24, all'appaltatore, solamente a seguito della presentazione delle fatture quietanzate della Ditta subappaltatrice;
- 8) di dare atto che qualora la ditta subappaltatrice non assolva, relativamente al contratto di subappalto, agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal succitato art. 3, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della L. 136/2010;
- 9) di dare atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà garantire il rispetto di quanto previsto nel C.C.N.L. applicato ai propri dipendenti e che la stessa dovrà continuare a mantenere aggiornato ed in regola il proprio DURC per tutta la durata dei lavori fino al loro collaudo, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia di regolarità contributiva (versamenti INAIL, INPS, Casse Edili, se previste, ed altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui l'azienda risulti iscritta);
- 10) di dare ulteriormente atto che anche la ditta subappaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati, con l'obbligo dell'osservanza di tutte le disposizioni e norme di leggi, decreti e regolamenti in materia di prevenzione degli infortuni, di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 81/2008;
- 11) di dare atto che anche il subappaltatore si obbliga al rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 62/2013, in quanto compatibili, la violazione degli obblighi derivanti dal citato D.P.R. costituisce causa di risoluzione del contratto di subappalto;
- 12) di dare atto che con l'autorizzazione al presente subappalto il subappaltatore, così come sopra identificato, accetta il patto di integrità applicato dal Comune di Castiglione della Pescaia;
- 13) di confermare i seguenti Impegni spesa n. 311/21-312/21-313/21-314/21 assunti al Cap. 21560.84 in favore della ditta ANCAR COSTRUZIONI srl con sede in Quarto Via Campana n.418 CF 09426821212, per un importo di €. 254.923,61 oltre €. 3.569,91, finanziati con contributo della Regione Toscana.

Il Responsabile
MEROLA DANIELE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.